

Condizioni per l'American Express® Business Travel Account (BTA)

Condizioni per l'American Express Business Travel Account (BTA)

1. Condizioni generali relative al BTA

Le presenti Condizioni generali (CG) vigono per tutti gli American Express Business Travel Account (nel prosieguo «BTA») emessi da Swisscard AECS GmbH (nel prosieguo «emittente»).

Per facilitare la leggibilità del testo, la forma maschile usata nel testo sottintende sempre anche quella femminile.

1. Apertura del BTA e accettazione delle CG

1.1 Dopo l'accettazione da parte dell'emittente della domanda di apertura di un BTA, viene aperto un conto BTA personale, non trasferibile e a nome dell'azienda per l'azienda richiedente di cui alla domanda (nel prosieguo «cliente»). Le richieste di emissione possono essere respinte senza indicazione di motivo.

1.2 Si usufruisce del BTA utilizzando i mezzi di legittimazione concordati con il cliente (in particolare numero del BTA e relativa data di scadenza, ragione sociale, Security Code, nonché altri mezzi autorizzati dall'emittente per pagamenti senza contanti, nel prosieguo «mezzi di legittimazione»).

1.3 Al più tardi con l'utilizzo del BTA il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato le presenti CG e di accettare le tasse vigenti al momento dell'utilizzo della carta (cfr. cifra 4).

1.4 Le informazioni relative al BTA (segnatamente i mezzi di legittimazione) vengono inviate dall'emittente, a rischio del cliente, direttamente all'agenzia di viaggi o al fornitore di servizi di viaggio (nel prosieguo «fornitore di servizi di viaggio») convenzionata(o) con il programma BTA, indicata(o) dal cliente.

2. Utilizzo del BTA e consenso

2.1 Il cliente può indicare al fornitore di servizi di viaggio convenzionato dei collaboratori (nel prosieguo «utenti») autorizzati a pagare tramite il fornitore di servizi di viaggio, con addebito sul BTA, documenti di trasporto (in particolare biglietti aerei, biglietti di viaggio) o altri servizi legati ai viaggi (denominati insieme nel prosieguo «servizi di viaggio»). Presupposto al riguardo è che il cliente abbia stipulato con il fornitore di servizi di viaggio convenzionato un relativo contratto. L'emittente può in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza indicarne i motivi, adeguare o limitare le possibilità di utilizzo del BTA.

2.2 Non sono consentiti gli addebiti in valute estere. Il cliente prende atto del fatto che non è previsto l'utilizzo del BTA per scopi diversi dal pagamento di servizi di viaggio acquistati tramite il fornitore di servizi di viaggio e che tale utilizzo non può essere, per motivi tecnici, pienamente escluso. Qualora vengano ugualmente eseguite siffatte transazioni, le analisi o i dati di conteggio possono essere incompleti o errati. Spetta al cliente garantire l'uso corretto da parte degli utenti.

2.3 Nell'ambito della relazione con BTA, il cliente risponde, nei confronti dell'emittente, di tutti gli atti e le omissioni del fornitore di servizi di viaggio.

2.4 Rientra nella responsabilità del cliente accertarsi che gli utenti siano autorizzati a usufruire del BTA e si attengano alle CG. All'emittente non possono essere opposte direttive aziendali interne del cliente.

2.5 Qualora vengano eseguite delle transazioni relative al BTA tramite utilizzo dei mezzi di legittimazione, le stesse (incluse tutte le tasse e le spese generatesi, nonché i crediti dell'emittente da ciò derivanti) si intendono autorizzate.

2.6 Il cliente riconosce tutte le transazioni autorizzate ai sensi della cifra 2.5 e i crediti e le pretese da ciò derivanti e

ordina irrevocabilmente all'emittente di pagare i relativi importi ai rispettivi fornitori di servizi di viaggio e ai relativi emittenti di documenti di trasporto (p.es. compagnie aeree, nel prosieguo «fornitori di servizi di trasporto») o esercizi convenzionati (incluse eventuali tasse del fornitore di servizi di trasporto e del fornitore di servizi di viaggio o eventualmente di esercizi convenzionati). Tale approvazione implica il diritto, ma non l'obbligo dell'emittente di autorizzare transazioni.

2.7 Il cliente si impegna a utilizzare il BTA solo entro i limiti delle sue possibilità economiche. Il cliente non deve, in particolare, utilizzarlo qualora risulti evidente che non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi finanziari o in caso sia insolvente.

2.8 È vietato l'impiego del BTA per scopi illeciti.

3. Limiti di spesa

L'emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i limiti di spesa e senza indicarne le ragioni. I crediti scoperti riducono nella misura del proprio importo i limiti di spesa fissati. Il cliente può utilizzare il BTA solo entro il limite di spesa fissato. In caso di sorpasso dei limiti di spesa, l'emittente può esigere immediatamente il versamento degli importi dovuti.

4. Tasse (incl. commissioni, interessi e spese)

4.1 L'utilizzo del BTA e il rapporto contrattuale possono essere correlati a tasse (p.es. tassa di attivazione, tassa per richiamo di pagamento), commissioni, interessi e altre spese (di terzi) (denominati insieme nel prosieguo «tasse»). Eccettuate eventuali spese di terzi, la sussistenza, il genere e l'ammontare delle tasse vengono comunicati al cliente unitamente o in relazione alla richiesta del BTA e/o in altra forma adeguata e possono essere richiesti in qualsiasi momento presso il servizio clienti dell'emittente e consultati all'indirizzo www.americanexpress.ch.

4.2 L'interesse concordato è dovuto su tutti gli addebiti (tranne che sugli interessi maturati) a partire dalla rispettiva data della fattura. Qualora l'importo della fattura venga saldato tempestivamente, gli interessi per i nuovi addebiti di cui al presente periodo di fatturazione vengono rimessi. Qualora l'importo della fattura non venga pagato o venga pagato solo parzialmente entro il termine, verranno prelevati gli interessi su tutti gli addebiti (tranne che sugli interessi maturati) fino all'arrivo di un pagamento parziale e successivamente sul saldo residuo ancora aperto fino all'arrivo del relativo pagamento. È determinante l'entrata del pagamento presso l'emittente.

5. Fatturazione e modalità di pagamento

5.1 Qualora il BTA presenti nel giorno di riferimento un saldo a favore dell'emittente, quest'ultima recapiterà alla data della fatturazione concordata una fattura collettiva relativa al saldo aperto e alle transazioni elaborate nel periodo di fatturazione precedente, nella forma stabilita dall'emittente e, su richiesta del cliente, per via elettronica. La chiusura del saldo nella rispettiva fattura collettiva non comporta una novazione del rapporto debitorio. Salvo diversi accordi, l'importo complessivo della fattura deve pervenire all'emittente entro ventotto (28) giorni dalla data della fattura. L'emittente si riserva il diritto di non inviare alcuna fattura qualora nel periodo di conteggio non sia avvenuta alcuna transazione o il saldo sia pari a zero.

5.2 L'importo fatturato deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento accettata dall'emittente.

6. Obblighi di pagamento

Il cliente si impegna al pagamento di tutti i crediti derivanti da transazioni approvate ai sensi della cifra 2.5, delle tasse ai sensi della cifra 4 e di tutte le ulteriori spese relative p.es. all'incasso di crediti. Egli risponde senza riserve per tutti gli obblighi derivanti dall'utilizzo del BTA rispettivamente dal rapporto contrattuale, anche per addebiti ritardati sulla fattura collettiva.

7. Obblighi di diligenza e di cooperazione

7.1 Il cliente

a) assicura che i mezzi di legittimazione vengono conservati con adeguata diligenza e che sono accessibili solo a utenti e ad altre persone autorizzate;

b) deve sempre sapere chi abbia accesso ai mezzi di legittimazione;

c) si impegna a utilizzare metodi di pagamento più sicuri supportati dall'emittente;

d) avvisa immediatamente l'emittente se ha effettuato delle transazioni o se non ha saldato un importo di fattura e ciò nonostante non riceve alcuna fattura mensile da oltre sei (6) settimane;

e) controlla immediatamente le fatture collettive al loro ricevimento, confrontandole con i documenti del fornitore di servizi di viaggio, e comunica all'emittente eventuali incongruenze (in particolare addebiti dovuti all'uso abusivo del BTA) immediatamente per via telefonica al momento della relativa constatazione e per iscritto al più tardi entro trenta (30) giorni dalla data della fattura (data del timbro postale). In caso contrario, si presume la correttezza delle fatture. Qualora al cliente venga richiesto di inoltrare un modulo di sinistro/di contestazione, è tenuto a rispedirlo, compilato e firmato, all'emittente entro dieci (10) giorni dalla richiesta (data del timbro postale). Un addebito diretto (LSV) respinto, revocato o non giunto a buon fine in altro modo non esonera il cliente dall'obbligo di verificare ed eventualmente contestare la fattura;

f) comunica immediatamente all'emittente, per iscritto o in un altro modo accettato dall'emittente, i cambiamenti delle informazioni indicate nella domanda, come per esempio variazioni di nome e indirizzo e quelli riguardanti l'avente diritto economico (formulario A). Le comunicazioni e le fatture dell'emittente all'ultimo indirizzo indicato dal cliente si considerano validamente recapitate;

g) impartisce agli utenti la direttiva vincolante di non utilizzare più il BTA dopo l'uscita o dopo la revoca dell'autorizzazione interna;

h) comunica subito telefonicamente all'emittente, allo scopo di far bloccare il BTA e a prescindere da un eventuale fuso orario, lo smarrimento, il furto o l'uso abusivo dei mezzi di legittimazione. In caso di sinistro, il cliente deve collaborare secondo scienza e coscienza al chiarimento del caso e fare il possibile per ridurre il danno al minimo. In caso di sospetto di reati, è necessario sporgere denuncia presso la polizia locale;

i) in caso di blocco/disdetta del BTA, informa il fornitore di servizi di viaggio e di trasporto ed eventualmente altri esercizi convenzionati, presso i quali era stato indicato il BTA per il pagamento di prestazioni di servizio ricorrenti (p.es. abbonamenti di viaggio), del blocco/della disdetta del BTA.

j) garantisce che i propri collaboratori e terze persone vengono informati ai sensi della cifra 11.11.

8. Responsabilità e garanzia

8.1 A condizione che il cliente abbia rispettato integralmente le presenti CG, in particolare gli obblighi di diligenza e di cooperazione, e che in nessun modo si possa imputargli altra colpa, l'emittente, fatta salva la cifra 8.2, si assume gli importi ascrivibili in modo comprovato all'uso abusivo del BTA da parte di terzi. In tal caso il cliente deve cedere all'emittente tutte le pretese derivanti dal sinistro (incl. eventuali diritti assicurativi) alla prima richiesta.

8.2 In generale e a prescindere dalla cifra 8.1 il cliente deve assumersi in ogni caso:

- danni indiretti e danni consequenziali di qualsiasi genere;
- danni derivanti dalla violazione dei suoi obblighi di diligenza e di cooperazione e di altri obblighi ai sensi delle presenti CG;
- danni derivanti dal fatto che il cliente non possa servirsi del BTA per il pagamento, p.es. nel caso in cui un fornitore di servizi di viaggio non accetti la prenotazione tramite il BTA, una transazione non possa essere eseguita a causa di un blocco del BTA o per motivi tecnici o di altra natura, nonché danni derivanti dal blocco o dalla disdetta del BTA;
- danni in relazione a prestazioni accessorie o supplementari del BTA (incl. programmi fedeltà);
- danni in relazione a offerte o servizi forniti da terzi (p.es. eventi od offerte di partner);
- danni risultanti dall'inoltro di mezzi di legittimazione al cliente, a suoi ausiliari o su richiesta del cliente, nonché danni risultanti dall'invio a un indirizzo di recapito fornito dal cliente, presso il quale il cliente stesso non possa prendere personalmente in consegna i mezzi di legittimazione;
- danni che si verificano durante l'uso di particolari mezzi di comunicazione elettronici (cfr. cifra 12.), causati in particolare da autorizzazioni insufficienti, mancanza di conoscenze del sistema o delle misure di sicurezza o in seguito a errori o ritardi di trasmissione, difetti tecnici, interruzioni, guasti, interventi illeciti o altre manchevolezze laddove questi non siano imputabili all'emittente;
- danni dovuti a un utilizzo abusivo del BTA da parte del cliente, di persone vicine o di persone o aziende collegate al cliente (p.es. procuratori, collaboratori);
- danni per i quali deve rispondere un'assicurazione;
- danni dovuti ad analisi o dati di conteggio incompleti o errati.

8.3 Se l'emittente non si fa carico dei danni, il cliente risponde di tutte le transazioni effettuate tramite il BTA (incl. eventuali tasse ai sensi della cifra 4). L'emittente declina qualsivoglia responsabilità per gli affari conclusi mediante l'utilizzo del BTA (in particolare la fornitura di servizi di viaggio). Per quanto concerne la fornitura dei relativi servizi, rispondono esclusivamente i fornitori di servizi di viaggio o di trasporto secondo le loro condizioni. In particolare, le eventuali incongruenze, contestazioni relative a servizi, nonché divergenze di opinione e pretese correlate (ad es. in relazione a prestazioni di servizio difettose, ritardate o non erogate) vanno regolate direttamente ed esclusivamente dal cliente con il relativo fornitore di servizi di viaggio o di trasporto o con altro esercizio convenzionato. Le fatture collettive vanno saldate in ogni caso entro la scadenza prevista. Il cliente, in caso di annullamenti, deve richiedere una conferma di annullamento scritta. La disdetta di servizi ricorrenti pagati mediante il BTA (p.es. abbonamenti di viaggio) deve avvenire tramite il relativo fornitore di servizi di viaggio.

9. Durata, cessazione e blocco del BTA

9.1 Il BTA è valido a tempo indeterminato. Il cliente e l'emittente hanno il diritto di disdire per iscritto in qualsiasi momento, con effetto immediato, il rapporto contrattuale, senza indicarne i motivi.

9.2 In caso di risoluzione del contratto, tutti gli importi dovuti e altri sospesi diventano immediatamente esigibili. Non

sussiste alcun diritto al rimborso parziale o totale delle tasse (cfr. cifra 4). L'emittente ha il diritto di non dare seguito ad accrediti legati ad eventuali programmi fedeltà. Anche addebiti sorti dopo la risoluzione del contratto vanno pagati dal cliente ai sensi delle presenti CG. Il cliente risponde, in particolare, di tutti gli addebiti derivanti da servizi ricorrenti (cfr. cifra 8.3).

9.3 Non sono ammessi addebiti del BTA dopo la cessazione del contratto.

9.4 Il cliente e l'emittente possono bloccare il BTA in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.

10. Credito

10.1 L'emittente è autorizzata, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indicazione dei motivi, a bonificare al cliente totalmente o parzialmente il saldo creditore del cliente sul conto bancario/postale da questi comunicato. Qualora il cliente non abbia comunicato all'emittente delle coordinate bancarie valide, l'emittente può far pervenire al cliente tale credito con effetto liberatorio sotto forma di assegno o con altra modalità appropriata all'ultimo indirizzo noto del cliente. L'emittente è autorizzata ad addebitare al cliente tutte le spese relative all'emissione e all'incasso dell'assegno o all'ulteriore rimborso.

10.2 I crediti del cliente sul BTA non maturano interessi, con riserva di accordi di diverso tenore.

11. Raccolta, trattamento e trasmissione di dati, ricorso a terzi

11.1 L'emittente, per l'esame della richiesta di BTA e per la gestione del rapporto contrattuale, è autorizzata a richiedere informazioni (ad es. in merito a indirizzo, solvibilità) a uffici pubblici, alla banca o posta del richiedente, ad agenzie d'informazione sui crediti, nonché alla Centrale per l'informazione sui crediti «ZEK» o agli uffici previsti dalla legge a tal fine (ad es. Centrale d'informazione per il credito al consumo, «IKO»). Il cliente autorizza, con la presente, i suddetti uffici, persone e autorità a rilasciare le relative informazioni all'emittente.

11.2 Nell'ambito dell'utilizzo del BTA, l'emittente riceve in particolare dati di transazioni (p.es. numero della fattura, cognome/nome del viaggiatore, fornitore di servizi di viaggio, prezzo e numero del documento di viaggio, destinazione o routing e data del viaggio). Il cliente accetta che anche in caso di transazioni all'interno della Svizzera i dati vengano inviati all'emittente tramite le reti mondiali di carte di credito.

11.3 L'emittente, in caso di blocco del BTA, gravi ritardi di pagamento o uso indebito del BTA da parte del cliente, può inviare una segnalazione alla ZEK, nonché, nei casi previsti dalla legge, alle autorità competenti. La ZEK può mettere tali dati a disposizione di altri membri della ZEK, qualora gli stessi desiderino stipulare o gestire un contratto con il cliente (ad es. in relazione a una richiesta di credito o leasing). Qualora i pagamenti del cliente all'emittente avvengano con il sistema di addebitamento diretto, l'emittente può comunicare alla rispettiva banca i dati necessari relativi al cliente, al BTA, nonché agli importi delle prenotazioni accumulate.

11.4 Il cliente autorizza l'emittente a scambiare dati in Svizzera e all'estero con il fornitore di servizi di viaggio e altri terzi (inclusi i partner a cui questi facciano ricorso), nella misura in cui ciò sia necessario all'elaborazione della domanda, all'esecuzione dei programmi di fedeltà gestiti, alla gestione di un rapporto assicurativo o alla fornitura di altri servizi correlati al BTA e autorizza tali terzi a fornire le relative informazioni all'emittente.

11.5 Qualora il cliente partecipi a un Corporate Incentive Program («CIP») di una compagnia aerea, autorizza l'emittente a scambiare informazioni che lo riguardano e che sono necessarie all'esecuzione del CIP, con la compagnia aerea indicata nella domanda di emissione del BTA.

11.6 L'emittente elabora le informazioni relative al cliente per la gestione del rapporto contrattuale e dei servizi accessori o supplementari legati al BTA (ad es. prestazioni assicurative, programmi fedeltà), per la gestione del rischio e a scopi di sicurezza (ad es. lotta alle truffe).

11.7 L'emittente elabora le informazioni relative al cliente a scopi di marketing e di ricerca di mercato, in particolare per lo sviluppo di prodotti e servizi connessi alla relazione contrattuale, all'impiego del BTA o a servizi accessori/supplementari e per offrire al cliente tali servizi, ma anche prestazioni assicurative e altri servizi finanziari (anche di terzi). Il cliente può rinunciare in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'emittente, alla notificazione di offerte ai sensi della presente cifra 11.7.

11.8 In virtù delle precedenti cifre 11.6 e 11.7, l'emittente può elaborare, in particolare, informazioni inerenti al cliente, al BTA, nonché informazioni relative alle prenotazioni effettuate tramite BTA ed eventuali servizi accessori o supplementari (ad es. programmi fedeltà) e creare ed analizzare dei profili cliente, e di transazione («profili cliente»).

11.9 L'emittente è autorizzata a incaricare terzi in Svizzera o all'estero per la gestione di singoli o di tutti i servizi derivanti dal rapporto contrattuale (ad es. esame della domanda, gestione del contratto, comunicazione con il cliente, gestione di programmi fedeltà), per la creazione di profili cliente, a scopo di test e per l'invio di offerte e informazioni ai sensi della cifra 11.7.

11.10 Ai fini del trattamento dei dati ai sensi della presente cifra 11, il cliente autorizza l'emittente a inoltrare dati all'estero senza limitazioni geografiche. Il cliente prende atto e si dichiara concorde sul fatto che i dati trasmessi all'estero possano eventualmente non godere di alcuna protezione o di alcuna protezione di valore pari a quella del diritto svizzero. **L'emittente è, inoltre, autorizzata a scambiare dati anche tramite sistemi elettronici gestiti da terzi.** Nell'ambito dello scambio di dati elettronico vengono trasportate informazioni oltre frontiera tramite una rete aperta, accessibile a chiunque. Ciò vale anche per una trasmissione di dati qualora mittente e destinatario si trovino in Svizzera. Anche se i dati vengono trasmessi in modo cifrato, mittente e destinatario possono eventualmente rimanere non cifrati, per la qual cosa dei terzi possono risalire a un rapporto commerciale in essere con l'emittente.

11.11 Il cliente informa i suoi utenti, collaboratori ed eventualmente terze persone, per i quali vengano effettuate delle prenotazioni tramite il BTA, del trattamento dei dati ai sensi della presente cifra 11 e garantisce che abbiano previamente acconsentito a tale trattamento dei dati.

11.12 L'emittente è autorizzata a trasferire a terzi in Svizzera o all'estero (ad es. società finanziarie in relazione a cartolarizzazioni di crediti (Securitization) o società di incasso) il presente rapporto contrattuale o singole pretese oppure obblighi ivi correlati, o ad offrirne il trasferimento e può rendere accessibili a tali terzi i dati relativi al rapporto contrattuale nella misura necessaria (inclusa Due Diligence). Il trasferimento implica il diritto al trasferimento successivo in Svizzera e all'estero.

11.13 Il cliente prende atto che la procedura esposta ai punti 11.1-11.2 può comportare che dei terzi vengano a conoscenza della sua relazione commerciale con l'emittente ed esonera espressamente l'emittente in proposito da un eventuale obbligo di segretezza. Il cliente esonera, inoltre, l'emittente da un eventuale obbligo di segretezza nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi legittimi, in particolare in caso di azioni giudiziarie instaurate dal cliente nei confronti dell'emittente, per garantire le pretese dell'emittente e per la realizzazione di garanzie del cliente o di terzi, nonché in caso di accuse del cliente avverso l'emittente in pubblico o nei confronti di autorità svizzere o estere.

11.14 Il cliente prende atto del fatto che l'emittente non è una banca e che il rapporto commerciale, nonché le informazioni

ad esso correlate non sono pertanto soggetti alle disposizioni in materia di segreto bancario.

11.15 L'emittente ha il diritto, ma non il dovere di registrare e conservare i colloqui e altre forme di comunicazione con il cliente a fini di prova e controllo qualità.

12. Comunicazione e servizio clienti

12.1 Il cliente e l'emittente possono far uso di mezzi di comunicazione elettronici ove previsto dall'emittente (ad es. e-mail, SMS/MMS, Internet). L'emittente si riserva il diritto di subordinare a un'autorizzazione separata l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare per la modifica di dati rilevanti per il contratto (ad es. cambiamenti d'indirizzo, disdette o blocchi) e servizi via Internet («servizi online»).

12.2 L'emittente ha la facoltà di far pervenire al cliente tramite SMS o in altra forma appropriata avvisi di truffa, ecc.

12.3 Per i dati trasmessi ai sensi delle cifre 12.1 e 12.2 l'emittente non fornisce alcuna garanzia di correttezza, completezza e durata del trasferimento.

12.4 Accedendo a un sito Web dell'emittente, il cliente riconosce quali vincolanti le condizioni di utilizzo applicabili e le informazioni in materia di protezione dei dati del relativo sito Web (Privacy Policy).

12.5 Per qualsiasi questione in relazione al rapporto contrattuale (in particolare anche per blocchi) il cliente può rivolgersi al servizio clienti dell'emittente al numero e indirizzo comunicati sulla fattura mensile.

II. Disposizioni complementari per la trasmissione di dati a fornitori terzi

Il cliente può chiedere all'emittente di trasmettere informazioni derivanti dalla gestione del BTA (incluse indicazioni sul cliente e relativi collaboratori, utenti ed eventualmente terze persone per i quali vengano eseguite prenotazioni tramite il BTA, nel prosieguo «dati di conteggio») sotto forma elettronica a un fornitore terzo (nel prosieguo «titolare dei diritti di accesso») incaricato dal cliente dell'esecuzione di servizi di conteggio, o di mettere tali informazioni a disposizione dello stesso (nel prosieguo «trasmissione di dati»), ai fini dell'analisi dei dati. In tal caso, riguardo allo scambio di dati fra l'emittente e il titolare dei diritti di accesso, si applicano, a complemento delle disposizioni di cui alla cifra I, le disposizioni di cui alla presente cifra II. Il trattamento dei dati da parte del titolare dei diritti di accesso non forma oggetto di un contratto con l'emittente, bensì viene disciplinato tramite il contratto fra il cliente e i titolari dei diritti di accesso.

13. Trasmissione di dati

13.1 La richiesta del cliente all'emittente di trasmettere i dati al titolare dei diritti di accesso si intende accettata dall'emittente, non appena certificato e nome utente siano stati recapitati al titolare dei diritti di accesso. La password viene inviata al titolare dei diritti di accesso separatamente.

13.2 L'emittente considera chiunque faccia uso di certificato, nome utente e password quale titolare dei diritti di accesso.

13.3 Il cliente autorizza l'emittente a scambiare dati di conteggio, in particolare anche le informazioni di cui alla cifra 11.2, con il titolare dei diritti di accesso e terze parti coinvolte in Svizzera e all'estero, anche tramite sistemi elettronici gestiti da terzi. Il cliente esonera espressamente a tal fine e nella misura adeguata l'emittente da un eventuale obbligo di segretezza. Le disposizioni di cui alla cifra 11.13 vigono anche per la trasmissione di dati.

14. Esclusione di garanzia e di responsabilità

14.1 I dati di conteggio rappresentano un semplice mezzo informativo. L'emittente non fornisce alcuna garanzia quanto alla correttezza e completezza dei dati di conteggio. L'emittente richiama espressamente l'attenzione del cliente sul fatto che solo le fatture collettive relative al BTA inviate in forma cartacea o per via elettronica esplicano effetti giuridici e i termini, in particolare i termini di pagamento, non vengono influenzati dalla trasmissione di dati.

14.2 Le disposizioni di cui alla cifra 8.2 vigono anche per la trasmissione di dati.

14.3 Il cliente si assume tutte le conseguenze derivanti dall'impiego, anche abusivo, o dalla rivelazione dei mezzi di legittimazione.

14.4 Per tutti i danni del cliente derivanti dalla trasmissione di dati, l'emittente risponde solo in caso di dolo o grave negligenza. Si esclude una responsabilità dell'emittente per atti e omissioni dei titolari dei diritti di accesso.

15. Nessuna associazione

L'emittente non è associata ai titolari dei diritti di accesso. In particolare, non hanno concordato alcuna società semplice. Entrambe le imprese sono unicamente ed esclusivamente responsabili dei servizi da esse forniti.

16. Sospensione della trasmissione di dati

L'emittente è autorizzata a sospendere in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi la trasmissione di dati (p.es. in caso di accertamento di rischi per la sicurezza), qualora, a propria discrezione, lo ritenga opportuno per motivi oggettivi.

L'emittente non risponde per spese e danni eventualmente derivanti da una sospensione.

17. Cessazione della trasmissione di dati

La trasmissione di dati può essere disdetta per iscritto in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese per la fine di un mese, da parte di ciascun contraente. Il BTA non ne viene inficiato. La trasmissione di dati decade automaticamente con la cessazione del BTA e rimane sospesa in caso di blocco del BTA.

III. Ulteriori disposizioni (incl. diritto applicabile e foro competente)

Le seguenti disposizioni vigono sia per la cifra I che per la cifra II delle presenti CG.

18.1 Il rapporto contrattuale di cui alle presenti CG è disciplinato dal diritto svizzero con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e di trattati internazionali.

18.2 Le presenti CG sostituiscono tutte le precedenti CG fra l'emittente e il cliente relative al BTA. L'emittente si riserva in qualsiasi momento la modifica delle presenti CG (incl. le tasse di cui alla cifra 4), nonché le possibilità di impiego del BTA (incl. servizi ad esso correlati). Le modifiche vengono comunicate al cliente in forma adeguata e si considerano approvate qualora il BTA e/o la trasmissione di dati non vengano disdetti entro un termine precedente l'entrata in vigore della modifica. Ove non indicato altrimenti dall'emittente, le presenti CG (incl. eventuali modifiche) disciplinano anche le relazioni contrattuali future in relazione al BTA.

18.3 Foro competente esclusivo per tutte le procedure, nonché luogo d'adempimento e foro d'esecuzione per i clienti senza domicilio in Svizzera è Horgen. L'emittente è tuttavia autorizzata a far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altra autorità competente. È fatta riserva delle disposizioni di legge imperative del diritto svizzero.

18.4 Sono fatti salvi accordi separati e scritti fra il cliente (incl. società del medesimo gruppo) e l'emittente.

Versione 07/2015